

CONVEGNI

GIULIO GARUTI

Il “d.d.l. Bonafede”: riformulata (timidamente) la durata delle indagini*

Con l'obiettivo di rendere il processo penale più veloce ed efficiente, il “d.d.l. Bonafede” propone una serie di modifiche per far fronte alle criticità che, da tempo, contraddistinguono la fase investigativa. In particolare, si prevede un ridimensionamento dei tempi delle indagini preliminari, la creazione di una *discovery* coatta del materiale investigativo, il riconoscimento – in capo al difensore dell'indagato e della persona offesa – di un potere di impulso nei confronti del pubblico ministero nonché l'introduzione di un meccanismo di verifica giudiziale della tempestività dell'iscrizione della *notitia criminis*. Tuttavia, nessuna delle modifiche proposte coglie nel segno, suscitando dubbi sul piano vuoi sistematico vuoi applicativo.

The “d.d.l. Bonafede”: (slightly) amended maximum time limits of preliminary investigations

With the aim of increasing efficiency and speeding up criminal trials, the “d.d.l. Bonafede” proposes a number of amendments in order to deal with the issues characterizing preliminary investigations. In particular, the reform plans to shorten time limits of preliminary investigations, to introduce a forced discovery of gathered material, to award the lawyers of both the accused and the victim a power to stimulate the Public Prosecutor, as well as to establish a judicial control of the immediate entering of the notitia criminis. However, none of the proposed amendments seem to work, raising a series of systematic and practical doubts.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le modifiche ai termini delle indagini. – 3. La creazione di una nuova figura di *discovery* “coatta” del materiale investigativo e di un potere di impulso da parte dell'indagato e della persona offesa. – 4. La verifica giudiziale della tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato.

1. *Premessa.* Che la fase delle indagini preliminari – complessivamente intesa – e lo spazio temporale successivo alla scadenza dei termini di durata massima delle stesse (utilizzato dal pubblico ministero, in teoria, come momento di studio degli atti investigativi per decidere se procedere o meno) rappresenti una porzione del processo che, nella pratica, si è dilatata a dismisura credo sia un dato inequivocabile.

Da quella che, in origine, avrebbe dovuto essere una mera «inchiesta preparatoria» destinata a sciogliere il nodo circa le «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» a quella che oggi è diventata una indagine che deve essere caratterizzata da «tendenziale completezza», c'è molta differenza, nonostante la normativa specifica (artt. 405, 406 e 407 c.p.p.) – ovvero quella relativa alla durata delle indagini nonché alla proroga delle stesse – sia rimasta, nel tempo,

sostanzialmente inalterata¹, perlomeno fino alla riforma introdotta dalla cd. legge Orlando².

Le spinte esterne che hanno indotto questo sistema sono sicuramente spinte dettate a favore di un esercizio dell'azione penale che non tollera una discrezionalità investigativa e che pretende una verifica accurata della fondatezza della notizia di reato attraverso lo svolgimento di indagini tendenzialmente e doverosamente complete. Principio di tendenziale completezza delle indagini che viene ricavato dal principio di obbligatorietà dell'azione penale e che diventa il canone al quale il pubblico ministero deve ispirare la propria condotta fin dall'acquisizione della notizia di reato³.

Ma contemporaneamente sono spinte che, da un lato, generano molte incertezze sull'effettivo rispetto del "principio della ragionevole durata della fase investigativa", sicuramente non facilitato dall'assenza assoluta di controlli effettivi, vuoi di natura giurisdizionale, vuoi di altra natura e, dall'altro lato, hanno eroso, non solo di fatto, quell'equilibrio che in origine caratterizzava il rapporto tra indagini preliminari e dibattimento, in una prospettiva di "netta separazione di fasi".

* Il contributo ripercorre, con qualche aggiunta e l'inserimento delle note, la Relazione tenuta in occasione della *Web-Conference* «La procedura criminale. Quali riforme», organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata (22 e 23 ottobre 2020).

¹ In argomento, APRATI, *La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale*, Napoli, 2010, 3 ss.; MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero tra notizia di reato ed effetti procedurali*, Padova, 2001, 15 ss.; NACAR, *I termini e la ragionevole durata del processo penale*, Torino, 2012, 156 ss.; MAFFEO, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari, 2020, 17 ss.; VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, Torino, 2012, 11 ss. Cfr. anche CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, 812, per il quale la disciplina di cui agli artt. 405-407 c.p.p. sarebbe «[n]ata da un garantismo bigotto [che] sviluppa meccanismi alquanto mostruosi».

² Sulle modifiche apportate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, BENE, *Le modifiche in tema di indagini preliminari*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di Marandola e Bene, Milano, 2017, 96 ss.; MARANDOLA, *Termini per l'esercizio dell'azione penale e avocazione del procuratore generale*, in *La Riforma Orlando*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 171 ss.; TRIGGIANI, *Indagini preliminari, tempi dell'azione penale e procedura di archiviazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 104 ss.; VALENTINI, VICOLI, *Gli epiloghi delle indagini preliminari: una nuova fase dall'incerta fisionomia*, in *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103* a cura di Giuliani e Orlandi, Torino, 2018, 93 ss.

³ Cfr. Corte cost., 21 febbraio 1992, n. 92, in *Giur. cost.*, 1992, 904 ss., che prevedeva, in caso di indagini carenti, un canale di integrazione in modo da rendere possibile il rito abbreviato e Corte cost., 7 maggio 2001, n. 115, *ivi*, 2001, 917 ss., secondo cui «l'esigenza di completezza delle indagini preliminari [...] risult[erebbe] rafforzata dal riconoscimento del diritto dell'imputato ad essere giudicato, ove ne faccia richiesta, con il rito abbreviato» (dopo la riforma Carotti). VICOLI, *La "ragionevole durata" delle indagini*, cit., 15 ss.

In questo contesto, dunque, caratterizzato dalla tensione che segna i rapporti tra «completezza delle indagini» e «ragionevole durata» delle stesse, se possono ormai ritenersi estranei al sistema i limiti cronologici imposti alle indagini preliminari, risulta di certo mortificata la tutela della persona sottoposta alle indagini a vedere la propria posizione definita in tempi ragionevoli.

Da qui, un primo intervento normativo (L. 23 giugno 2017, n. 103, cd. legge Orlando) che ha determinato l'inserimento del comma 3 *bis* nel corpo dell'art. 407 c.p.p.

Tale previsione fissa delle inedite cadenze cronologiche (3, 3 + 3, 15 mesi) entro le quali – una volta spirati i termini di durata massima delle indagini preliminari ovvero scaduti i termini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. – il pubblico ministero deve sciogliere l'alternativa delineata dall'art. 405 c.p.p., ovvero esercizio dell'azione penale o richiesta di archiviazione, con l'obbligo, comunque, da parte del pubblico ministero stesso, di avvertire immediatamente il procuratore generale in caso di persistenza dello “stallo” processuale.

Nonché, un secondo intervento normativo, sempre a seguito della cd. legge Orlando, che ha visto la sostituzione integrale del comma 1 dell'art. 412 c.p.p., nell'ottica di adeguare l'operatività dell'avocazione al mutato scenario normativo che enuclea una parentesi temporale riservata alle scelte decisorie del pubblico ministero.

2. Le modifiche ai termini delle indagini. All'interno di un perimetro normativo così delineato interviene il d.d.l. 2435 (cd. Riforma Bonafede)⁴ che, nel dichiarato intento generale di «realizzare una riforma che renda il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l'efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive», propone, per quel che qui importa, «una fitta rete di direttive di delega accomunate dallo scopo specifico di aumentare l'efficienza della fase delle indagini preliminari»⁵.

Tale obiettivo dovrebbe realizzarsi attraverso tre distinti interventi: mediante un tendenziale ridimensionamento temporale delle indagini; attraverso la

⁴ Un primo commento è offerto da GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4, 2020, 145 ss.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo, che ora scorre senza contrappesi*, in *questa Rivista*, 2020, 1 ss.; SPANGHER, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 589 ss.

⁵ Così, testualmente, GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera*, cit., 161.

creazione di una nuova figura di *discovery* “coatta” del materiale investigativo in favore dell’indagato, del suo difensore e della persona offesa in sede di conclusione della fase procedimentale; con il riconoscimento di un potere di impulso, in capo ai predetti soggetti privati, nei confronti del pubblico ministero. Per quanto riguarda le modifiche temporali - contenute nell’art. 3 comma 1 lett. *c)* e *d)* del d.d.l. in esame -, la proposta opera su due differenti livelli: un primo livello teso alla rimodulazione dei termini di durata delle indagini preliminari, in funzione della gravità astratta dei reati per cui si procede: un anno per la generalità dei reati; sei mesi per le fattispecie punite con la sola sanzione pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a tre anni (sola o congiunta a pena pecuniaria); un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall’art. 407, co. 2, c.p.p.

I termini richiamati corrono, come accade oggi, dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito viene iscritto nel registro delle notizie di reato.

Poi vi è un secondo livello di modifiche temporali che interviene sull’istituto della proroga, prevedendo che tale ampliamento possa essere richiesto, dal pubblico ministero, una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a sei mesi; alla stregua di ciò che avviene oggi, la richiesta di proroga dovrà essere avanzata prima della scadenza del termine ordinario di decorrenza delle indagini.

Analizzate nello specifico, le novità normative richiamate, se per un verso consentono di mantenere “segreta”, limitatamente ai soli procedimenti che riguardano le fattispecie delittuose più gravi, l’esistenza di indagini preliminari del pubblico ministero per un termine più ampio rispetto a ciò che accade oggi (diciotto mesi invece di dodici), per l’altro verso riducono, in assoluto, i tempi massimi di indagine per i reati di scarso allarme sociale, potendo tutt’al più durare, le indagini attinenti detti reati, per un termine massimo di dodici mesi. Le conseguenze appena richiamate risultano talmente insignificanti che voglio sperare siano unicamente il frutto della casualità.

Per un verso, nella pratica, nell’ambito dei procedimenti penali per i reati di cui all’art. 407, co. 2, c.p.p. (con esclusione della disciplina speciale, in tema di proroga dei termini, di cui al co. 5-*bis* dell’art. 406 c.p.p.), il procedimento di proroga, molto spesso, viene risolto dal G.i.p. a termini già decorsi, con l’unico rischio della inutilizzabilità degli atti raccolti, ma fatta comunque salva la segretezza delle indagini.

Per l'altro verso, non credo che, in percentuale, il problema sia rappresentato dalle richieste di proroga che attengono i procedimenti aventi ad oggetto reati di scarso allarme sociale, definiti oggi, in buona parte, con l'emissione del decreto penale di condanna. Istituto che, comunque, consente di mantenere limitato all'ordinario i termini di durata delle indagini.

Qualche interesse in più potrebbe avere, in concreto, la modifica in parola in punto di proroga, laddove il presupposto per richiederla non fosse ancorato alla «giusta causa», bensì «[all]la particolare complessità delle indagini» ovvero l'oggettiva impossibilità di concludere le indagini entro il termine ordinario.

Così impostato - in combinazione con un filtro reale - qualche timido risparmio temporale si potrebbe ottenere.

Insomma, la proroga dovrebbe essere concessa unicamente per difficoltà oggettive e non per l'inerzia volontaria o obbligata di chi è chiamato a indagare (pubblico ministero o polizia giudiziaria che sia).

Tentando allora una prima conclusione, ovviamente parziale, nell'ottica della ragionevole durata delle indagini, sembra che ciò che si è buttato fuori dalla porta con l'eliminazione di una proroga, è rientrato dalla finestra con l'allungamento dei termini ordinari di indagine.

3. La creazione di una nuova figura di discovery "coatta" del materiale investigativo e di un potere di impulso da parte dell'indagato e della persona offesa. Come anticipato, accanto alle modifiche in punto di termini delle indagini, la cd. riforma Bonafede prevede - all'art. 3, co. 1, lett. e) del d.d.l. - la creazione di una nuova figura di *discovery* "coatta" del materiale investigativo in favore dell'indagato, del suo difensore e della persona offesa dal reato che, come vedremo, si sia attivata per tempo.

In particolare, se entro tre mesi, ovvero sei mesi o dodici mesi - a seconda della gravità astratta del reato per cui si procede - dalla scadenza dei termini di durata massima delle indagini, il pubblico ministero non ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p. o non ha presentato al G.i.p. richiesta di archiviazione, deve notificare, senza ritardo, all'indagato e alla persona offesa dal reato (la quale, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volerne essere informata), un avviso che contiene sia l'avvertimento che è avvenuto il deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la sua segreteria, sia l'avvertimento che l'indagato, il suo difensore e la persona offesa hanno il

diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Per i procedimenti riguardanti i reati più gravi (art. 407 comma 2 lett. a) nr. 1, 3 e 4 c.p.p.), la notifica del predetto avviso potrà essere addirittura ritardata, per un limitato periodo di tempo e con un provvedimento motivato (una sorta di meccanismo di segretezza delle indagini che segue la logica del cd. doppio binario).

A completamento di questo meccanismo, viene poi proposto - all'art. 3 comma 1 lett. g) del d.d.l. - un ulteriore strumento di sollecitazione destinato a intervenire qualora il pubblico ministero, una volta effettuata la *discovery* del materiale investigativo, non sciogla la riserva tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione; detto strumento viene agganciato a un termine di trenta giorni che decorre dalla presentazione di una "fantomatica" richiesta da parte del difensore dell'indagato o della persona offesa.

In una prospettiva di carattere generale, le due novità proposte perseguono sicuramente l'obiettivo di evitare situazioni di stallo dopo la scadenza dei termini massimi di durata delle indagini, ma temo che dette soluzioni non siano in grado di rimediare alle mancanze dell'esistente e siano perciò destinate a creare comunque ritardi nella conclusione della fase investigativa.

In via di premessa, bisogna considerare che la normativa qui proposta - che parla di «notifiche senza ritardo» e di decisione del pubblico ministero «entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dei soggetti privati» - deve necessariamente scontare i ritardi che via via si accumulano nelle segreterie del pubblico ministero e nelle cancellerie dei G.i.p. in fase di notifica degli atti processuali: un discorso è la formalizzazione interna di un atto (che, come è noto, salva la validità dell'atto), altro sono gli effetti che quell'atto sortisce verso l'esterno a seguito della notificazione ai destinatari dello stesso.

Tuttavia, al di là di questo aspetto, sebbene la disciplina in esame tenti di porsi in una prospettiva di parziale completamento rispetto alla regola introdotta dall'art. 407, co. 3-*bis* c.p.p. laddove non ha prescritto «un termine perentorio entro il quale notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari»⁶, nello specifico, però, non andando appunto a introdurre una decadenza sul punto, non convince.

Infatti, si ha l'impressione che mediante la *discovery* in parola si voglia creare - senza dirlo espressamente - un ulteriore meccanismo preventivo dalle

⁶ In questi termini VALENTINI, VICOLI, *Gli epiloghi delle indagini preliminari*, cit., 107.

dinamiche assai simili all'attuale 415 *bis* c.p.p., che consenta a indagato e persona offesa di interloquire con il pubblico ministero sulla base della documentazione messa a disposizione, con lo scopo dichiarato di indurlo – mediante una richiesta formale – a richiedere l'archiviazione o a esercitare l'azione penale, da porre in essere entro trenta giorni.

Pur non essendo chiari gli equilibri e gli eventuali incastri tra gli istituti esistenti e quelli proposti dalla cd. riforma Bonafede, è evidente che l'attuazione di una opzione di questo genere rischia di rendere inutile l'attuale meccanismo di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., che dovrebbe comunque precedere l'eventuale decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, anche se, forse, il previsto termine di trenta giorni dalla richiesta, prescritto per esercitare l'azione penale – e non per inviare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari – sottintende un passaggio implicito volto a equiparare la *discovery* qui richiamata e la *discovery* di cui all'attuale 415-*bis* c.p.p.

Passaggio che però non darei così per scontato, avendo l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. una valenza ben precisa sotto il profilo del diritto di difesa, anche nell'ottica della conoscibilità formale dell'imputazione preliminare; caratteristiche che non mi sembra assistano l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate.

In concreto, cosa potrebbe succedere: tutto ciò che dovrebbe essere fatto in via formale in sede di 415-*bis* c.p.p., viene anticipato in via informale in questa fase. Con il limite, tuttavia, che questa fase, non essendo assistita dall'estensione temporale di cui all'art. 415-*bis*, co. 4, c.p.p., che consente lo svolgimento di «nuove indagini», qualora ciò dovesse rendersi necessario, essendo già decorso il termine di durata massima delle indagini, imporrà comunque di transitare per le lungaggini temporali ulteriori consentite dalla normativa in tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Ma non solo.

La disciplina in parola, inoltre, non soddisfa poiché introduce ulteriori termini (3, 6 e 12 mesi) per il deposito “coatto” – che si andranno certamente a integrare (e non a sommare!!!) con quelli previsti dall'art. 407 comma 3 *bis* c.p.p. (3 mesi + eventuali altri 3 mesi; 15 mesi per i reati più gravi, di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) nr. 1, 3 e 4 c.p.p.) – destinati tutti a decorrere in un periodo in cui l'accusa non può più compiere utilmente altri atti investigativi, essendo ragionevolmente scaduti i termini di durata massima delle indagini (art. 407, co. 3, c.p.p.).

Insomma, per determinati reati, dopo due anni di indagini, prima che l'indagato possa sapere quale sarà il suo destino, potranno decorrere almeno altri 15 mesi, a condizione che tutto vada per il verso giusto e la segreteria della Procura interpreti il concetto di «notifica senza ritardo» dell'avviso di deposito della documentazione, alla stregua di un limite temporale con valenza verso i destinatari, ovvero la notifica dell'avviso avvenga nell'immediatezza dei termini stabiliti.

Quanto poi alla richiesta mediante la quale il difensore dell'indagato o della persona offesa dovrebbe «me[ttre] in mora»⁷ il pubblico ministero, tante sono le perplessità, sotto il profilo vuoi del contenuto, vuoi dell'effettiva efficacia della stessa, essendo francamente difficile pensare che, sussistendo ancora l'incertezza circa la volontà del pubblico ministero in ordine all'esercizio o meno dell'azione penale, il difensore dell'indagato – alla stregua del difensore della persona offesa, nella prospettiva inversa – si prenda sostanzialmente la briga di dare l'*ultimatum* al rappresentante dell'accusa, con tutto ciò che, di conseguenza, ne potrebbe derivare.

Sicuramente, nella pratica, la suddetta richiesta difficilmente verrà attivata in via formale e si trasformerà in una continua interlocuzione orale tra difensore e pubblico ministero, nell'ambito della quale il primo chiede al secondo di compiere determinati atti e il secondo risponde al primo di portare pazienza.

L'attivazione di alcune richieste formali la si avrà da parte di avvocati fuori foro che, operando con la Procura interessata *una tantum*, non si porranno problemi di relazione con la Procura stessa, nei casi in cui non facciano grande affidamento su una soluzione favorevole per il proprio assistito già in sede di indagini.

Anche perché – e questo è il vero limite della disciplina in esame –, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, di inviare all'indagato e alla persona offesa l'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini espletate entro determinati termini, nonché la mancata reazione, da parte del pubblico ministero, entro trenta giorni, a seguito della richiesta del difensore dei soggetti privati, viene tutt'al più sanzionato a livello disciplinare, salvo che l'omissione sia dovuta a «negligenza inescusabile» (all'art. 3 comma 1 lett. *f* e *g*) del d.d.l. 2435)⁸.

⁷ Per l'espressione GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera*, cit., 162.

⁸ Perplessità manifestano anche GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia*

A riguardo, se per un verso va sottolineata l'assoluta inconferenza di una forma di responsabilità disciplinare per presidiare termini processuali, per l'altro verso pare difficile pensare che l'omesso deposito della documentazione relativa alle indagini espletate o l'omessa determinazione inerente all'esercizio dell'azione penale possa derivare da «negligenza inescusabile» del rappresentante dell'accusa.

Varie, infatti, potranno essere le cause che verranno addotte per giustificare la stasi della procedura in questo specifico momento: dalle difficoltà organizzative degli uffici alla volontà di consentire un'eventuale riunione di processi rispetto a procedimenti, connessi o collegati, che ancora versano in una fase più precoce del proprio sviluppo, nonché all'esigenza di attendere il deposito della cd. informativa della polizia giudiziaria, la cui predisposizione può richiedere tempi anche significativi, specie nel caso di indagini particolarmente complesse⁹.

Insomma, l'assenza di invalidità speciali da collegare alle omissioni qui richiamate non fa altro che rendere ancora più inefficace la proposta di legge che, per quel che qui importa, vorrebbe risolvere il problema della durata irragionevole della fase procedimentale.

Uno strumento che in tale contesto potrebbe essere di qualche utilità se utilizzato in modo adeguato, è l'avocazione delle indagini per mancato esercizio dell'azione penale così come è stata nuovamente disciplinata dalla legge Orlando, ma, purtroppo, abbiamo visto che nella pratica le direttive delle Procure generali nell'interpretare i possibili casi di avocazione sono molto rigide e, di fatto, l'avocazione rimane un istituto inattuato.

4. *La verifica giudiziale della tempestività dell'iscrizione delle notizie di reato (cenni).* Parzialmente collegata alla durata delle indagini preliminari è la direttiva di delega volta a dare vita a un meccanismo di verifica giudiziale circa la tempestività nell'iscrizione delle notizie di reato, al fine di rendere ineludibile il termine di durata massima delle indagini (art. 3 comma 1 lett. A) del d.d.l. 2435).

Detto meccanismo attribuirebbe al G.u.p. o al giudice del dibattimento - a

penale approda alla camera, cit., 163 e SPANGHER, *Così Bonafede ha ucciso il diritto: prima si approva poi si discute*, in www.ilriformista.it.

⁹ Così, in una prospettiva, più generale, VALENTINI, VICOLI, *Gli epiloghi delle indagini preliminari*, cit., 109-110.

seconda dell'esistenza o meno dell'udienza preliminare – il potere di accertare, su richiesta motivata dell'interessato, la data di reale acquisizione della notizia di reato «ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine [effettivo] di durata massima delle indagini preliminari».

La proposta in parola è volta sicuramente a colmare un vuoto di tutela, determinato soprattutto dall'atteggiamento di totale chiusura della Corte di cassazione rispetto alla tematica della sindacabilità delle scelte dei pubblici ministeri in punto di iscrizione delle notizie di reato, che la fa rientrare nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero, sottraendola completamente al sindacato del giudice¹⁰.

Tale proposta, tuttavia, sotto il profilo della tenuta della ragionevole durata delle indagini in senso stretto, presenta, a mio avviso, alcune criticità, in quanto la verifica circa la data di reale acquisizione della notizia di reato viene effettuata dal G.u.p. o dal Giudice del dibattimento – in assenza di udienza preliminare –, ad indagini preliminari comunque già concluse, con l'unico scopo di valutare l'utilizzabilità o meno di determinati atti investigativi raccolti.

Ciò che, in concreto, manca è un controllo effettivo, da porre in essere nel corso delle indagini preliminari – casomai in occasione di qualche finestra giurisdizionale che si apre (es. in caso di richiesta di proroga) –, che consenta di contenere la durata intrinseca delle indagini stesse, mediante aggiustamenti in corsa, con la salvaguardia del diritto della persona sottoposta alle indagini a vedere la propria posizione definita in tempi ragionevoli.

¹⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, in *Cass. pen.*, 2000, 3259 ss. con nota di MARANDOLA, *Mancata iscrizione della notizia criminis*, *ivi*, 2001, 411 ss. nonché Cass., Sez. un., 24 settembre 2009, Lattanzi, *ivi*, 2010, 503 ss., con note di APRATI, *Confermata l'insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato* e ZAPPULLA, *L'attuale disciplina non consente di sindacare le tardive iscrizioni nel registro delle notizie di reato*.